



Comune di Borgo Priolo

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 26 DEL 27/07/2017

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 193 DEL 19.06.2017 EMANATA DALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PRE' PAOLO	Sì
2. GALLOTTI PATRIZIA	Sì
3. PASQUALINI ELISA	Sì
4. BERNINI MAURIZIO ITALO	Sì
5. BERTELEGGNI GIANPAOLO	Sì
6. BAGGINI GINEVRA	No
7. PICCO MICHELE	No
8. LEGE' EZIO	Sì
9. COLOMBI CARLO FILIPPO	No
10. SETTI CARLO	Sì
11. PERCIVALLE CARLO	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Partecipa altresì l'Assessore non Consigliere Comunale GIGANTI ANDREA.

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale DOTT. GENCO GIOVANNI.

La Sig.ra Pasqualini Elisa, Presidente, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione n. 193 del 19.06.2017 emanata dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di prenderne atto e di disporre che gli uffici finanziari adottino adeguate misure per rimuovere le criticità segnalate;

Per le motivazioni di cui in narrativa:

PRENDE ATTO

della deliberazione n. 193 del 19.06.2017 emanata dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

dispone che il Servizio Finanziario adotti adeguate misure per rimuovere le criticità segnalate dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nella sopra citata deliberazione n. 193;

dispone la trasmissione della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti per quanto di competenza;

dispone che copia delle deliberazione n. 193 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia e copia della presente deliberazione siano pubblicate sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 33/2013.

COMUNE DI BORGO PRIOLO (PV)

30 GIU. 2017

PROT. N. 1931
Cat. 4 Classe 6 Faso.



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

CORTE DEI CONTI



0011163-29/06/2017-SC_LOM-T87-P

Al Sindaco del Comune
di **BORGO PRIOLO (PV)**

Al Consiglio Comunale
di **BORGO PRIOLO (PV)**

All'Organo di Revisione del
Comune
di **BORGO PRIOLO (PV)**

Si trasmette la deliberazione n. 193 del 19 giugno 2017 emessa da questa Sezione regionale di controllo con richiesta di far pervenire copia della presente agli organi di indirizzo.

Il funzionario incaricato

Anna Maria Andreis

Anna M. Andreis





REPUBBLICA ITALIANA

**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentils	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario (Relatore)
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario
dott. Giordano Lamberti	Referendario

nell'Adunanza del 10 maggio 2017

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con la deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;



4

esaminate le relazioni dell'Organo di revisione contabile del Comune di **Borgo Priolo (PV)** sui rendiconti degli esercizi 2014 e 2015 e sul bilancio di previsione dello stesso esercizio 2015, pervenute a questa Sezione regionale;

viste la nota istruttoria n. 19606 del 25 novembre 2016 e la risposta fornita dall'ente con nota del 9 dicembre 2016;

viste la nota istruttoria n. 6928 del 9 marzo 2017 e la risposta fornita dall'ente con nota del 23 marzo 2017;

vista la relazione del magistrato istruttore del 5 aprile 2017;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 63/2017 del 6 aprile 2017 con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 10 maggio 2017;

esaminata la memoria trasmessa dall'ente in data 11 aprile 2017;

udito il relatore, dott. Paolo Bartozzi;

uditi in rappresentanza dell'amministrazione comunale, il Sindaco, Paolo Prè, e il Segretario comunale, dott. Giovanni Greco.

Premesso in fatto

Dall'esame delle relazioni dell'Organo di Revisione del Comune di Borgo Priolo sui rendiconti degli esercizi 2014 e 2015, e sul bilancio di previsione dello stesso esercizio 2015, trasmesse a questa Sezione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla documentazione successivamente acquisita in sede istruttoria sono emersi profili di criticità riguardanti la gestione finanziaria dell'ente e la rappresentazione contabile della stessa con particolare riferimento alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui.

Sono stati riscontrati:

1. l'incompleta compilazione del questionario relativo al bilancio di previsione 2015 con particolare riferimento alle tabelle relative alla formazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
2. l'elevato volume di residui attivi e passivi dichiarati insussistenti in sede di riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015 e ordinario al 31 dicembre 2015;
3. la mancata adozione della determinazione relativa alla giacenza di cassa vincolata sulla base del principio applicato concernente la contabilità finanziaria;
4. la mancata riscossione nel 2014 e mancata previsione, accertamento e riscossione nel 2015, delle entrate derivanti dai proventi per il recupero dell'evasione tributaria e dalle sanzioni amministrative per violazione codice della strada;
5. il disavanzo di parte corrente nell'esercizio 2015.

Il Magistrato Istruttore, considerata l'importanza delle questioni emerse, ha richiesto che la situazione finanziaria del Comune di Borgo Priolo fosse sottoposta all'esame collegiale della Sezione, convocata allo scopo in pubblica adunanza del 10 maggio 2017.

Dopo l'invio dell'ordinanza di convocazione, il Comune ha trasmesso, in data 11 aprile 2017, una memoria con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito ai rilievi contestati.

In adunanza, dopo la relazione orale del Magistrato Istruttore, sono intervenuti i rappresentanti dell'amministrazione comunale, richiamando le precisazioni fornite con la memoria trasmessa.

Considerato in diritto

I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente. In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a poter in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

II) Irregolarità della gestione finanziaria.

La Sezione, preso atto della memoria depositata dall'amministrazione e delle precisazioni fornite dal Sindaco intervenuto in adunanza, conferma i rilievi formulati dal magistrato istruttore sulla base e nei limiti delle seguenti considerazioni.

La Sezione deve rilevare in primo luogo che la compilazione del questionario sul bilancio di previsione dell'esercizio 2015 è risultata in diverse parti incompleta e incoerente, precludendo il controllo sulla correttezza delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui.

Le tabelle ai punti 4.4.2 e 4.4.5 relative al calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, oltre a non indicare i dati relativi alle riscossioni dell'ultimo quinquennio e della relativa media, riportano, sia per il Fondo accantonato al 1 gennaio 2015 sia per il Fondo stanziato nel bilancio di previsione del medesimo esercizio, valori difformi da quelli presenti nella deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui.

L'amministrazione, in risposta alla richiesta istruttoria formulata sul punto, ha provveduto alla ricompilazione delle tabelle, riconciliando i dati trasmessi con quelli riportati nei documenti contabili ufficiali dell'ente.

Dai dati riportati nei documenti contabili esaminati è stato altresì rilevato l'elevato ammontare dei residui attivi cancellati in sede di riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015 "in quanto non correlati ad obbligazione giuridicamente perfezionate" pari ad euro 65.628,58 (deliberazione di giunta n. 29 del 30 aprile 2015) e in sede di riaccertamento ordinario al 31 dicembre del 2015 "in quanto insussistenti" per euro 265.652,72.

In sede istruttoria è stato chiesto all'ente di fornire l'elenco dei residui cancellati, precisando la causa della cancellazione.

Dall'esame della documentazione prodotta non è stato tuttavia sempre possibile individuare i criteri adottati per procedere alle cancellazioni onde verificarne la legittimità e la conformità ai nuovi principi del sistema contabile armonizzato.

Nella memoria trasmessa per l'adunanza si riferisce al riguardo dell'assenza dal lavoro, a far tempo dal 13 marzo 2015 e per i successivi 18 mesi sino al collocamento a riposo per inabilità al lavoro, dell'unica dipendente adetta al Servizio Finanziario, situazione che ha portato il Comune ad essere privo dell'unica persona a conoscenza degli importi iscritti in bilancio e quindi nella condizione di dover operare senza il necessario supporto in relazione alle scadenze

previste del riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2015, dell'accertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2015 e dell'approvazione del rendiconto di gestione per l'anno 2015.

Nella stessa memoria si precisa che il personale preposto a tale adempimenti, nei limiti consentiti dalla legge per la spesa di personale, si è trovato ad operare senza il necessario interlocutore e quindi ad esaminare ed eventualmente eliminare, magari in modo apparentemente restrittivo, residui attivi e passivi a cui non corrispondevano obbligazioni perfezionate e scadute o esigibili alla data del 1 gennaio 2015 e del 31 dicembre 2015, pur evidenziando che tali operazioni sono comunque state effettuate in ossequio a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011.

L'amministrazione comunale riferisce alla situazione sopra descritta, riguardante la protratta assenza del Responsabile del Servizio finanziario e comunque la carenza di personale, anche gli ulteriori rilievi contestati relativi alla mancata adozione della determinazione sulla giacenza di cassa vincolata ed alla mancata attività di recupero dell'evasione tributaria e delle sanzioni per violazione del codice della strada, nonché al saldo negativo di parte corrente dell'esercizio 2015 imputato in parte alle spese di personale impreviste per far fronte all'assenza sopra segnalata.

Il Sindaco, intervenuto in adunanza, ha comunicato l'avvenuta sostituzione del Responsabile del Servizio finanziario mediante l'impiego di una unità di personale in convenzione con altro comune, ribadendo l'impegno dell'amministrazione comunale a superare le criticità organizzative e gestionali sopra evidenziate anche agli effetti di una corretta e completa rappresentazione contabile della situazione finanziaria dell'ente finalizzata a consentire i controlli previsti dalla legge.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato e raccomanda all'ente di adottare tutte le misure organizzative necessarie a ripristinare il corretto funzionamento del Servizio finanziario, anche ai fini del superamento delle criticità rilevate, riservandosi di effettuare i necessari riscontri nell'esercizio delle funzioni di controllo ad essa intestate.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la situazione finanziaria del Comune di Borgo Priolo, quale emersa dalla documentazione esaminata, presenta profili di criticità che se non tempestivamente rimossi potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari e che, come tali, meritano di essere segnalati al Consiglio comunale.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.

DISPONE



che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema Si.Qu.EL., all'Organo di revisione dell'ente; che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato dalla Camera di consiglio del 10 maggio 2017.

Il relatore

(dott. Paolo Bertozzi)

Il Presidente

(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria

19 8/10 2017

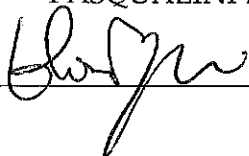
Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

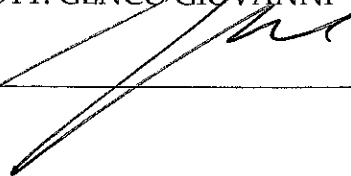


Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PASQUALINI ELISA



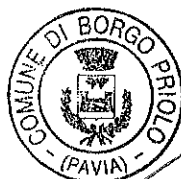
Il Segretario Comunale
DOTT. GENCO GIOVANNI



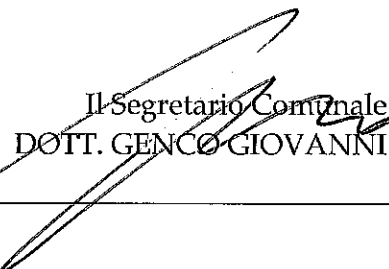
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 163 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04/08/2017 al 19/08/2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Borgo Priolo, lì 04/08/2017



Il Segretario Comunale
DOTT. GENCO GIOVANNI



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
divenuta esecutiva in data 14-08-2017

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

Borgo Priolo, lì 14-08-2017



Il Segretario Comunale
DOTT. GENCO GIOVANNI

